

Ambiental Mente



La Spezia 11/12/2010

Workshop

“Il Parco delle Cinque Terre tra passato, presente e futuro”

COMUNICAZIONE

Piano del parco in esercizio provvisorio da oltre dieci anni. Come dotare il parco del suo fondamentale strumento urbanistico, ma senza scorciatoie e con la partecipazione dei cittadini del territorio, attivando a tale scopo gli strumenti necessari

Dott. Marco Grondacci
Giurista ambientale
Fondazione Toscana Sostenibile

PREMESSA

Questa iniziativa richiederà a mio avviso un ulteriore approfondimento specifico sul piano del parco analizzando nel merito l'attuale piano adottato ormai inefficace, come spiegherò di seguito, mettendolo a confronto con la gestione dei nulla osta rilasciati in questi anni,

al fine di **individuare**

le criticità di zonizzazione e destinazione funzionale

i limiti delle norme ed indirizzi del piano

le coerenze/incoerenze dei nulla osta rilasciati rispetto sia al piano adottato che ai principi della legge quadro nazionale

per **proporre**

linee guida per la redazione del nuovo piano e delle relative norme attuative

un modello gestionale dei nulla osta e dei poteri di amministrazione attiva dell'ente parco coerente con i principi della legge quadro e della prevalente giurisprudenza che vado di seguito a descrivere

FINALITÀ DELL'AREA PROTETTA

Non si può comprendere il regime giuridico degli strumenti di gestione di un parco se prima non si analizza la finalità dell'area protetta, che è quella della CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE.

Questa finalità giustifica un ENTE PARCO con natura di soggetto amministrativo ad elevata specializzazione tecnico scientifica, con una rilevante indipendenza dalle strutture di derivazione politico rappresentativa.

L'Ente Parco quindi deve perseguire la finalità di conservazione/valorizzazione del patrimonio naturale, non attraverso un processo di mediazione politica ma all'interno di un sistema di procedure e strumenti di gestione il più possibile oggettive e scientifiche attuate attraverso responsabilità tecniche precise e trasparenti.

A conferma si veda la variegata composizione del Consiglio di Amministrazione (dove gli enti locali sono ben presenti come Comunità del Parco ma non costituiscono mai da soli la maggioranza in Consiglio)

Questa architettura istituzionale dell'Ente Parco, disegnata dalla legge quadro sulle aree protette, non costituisce una assoluta penalizzazione del livello istituzionale locale e tanto meno della comunità locale, ci sono infatti nella legge sui parchi strumenti di gestione e concertazione per evitare questo rischio:

la permanenza dei diritti reali e degli usi civici consuetudinari

l'intesa obbligatoria con i Comuni per l'approvazione del piano del parco nelle aree di promozione economico sociale

la predisposizione da parte della Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

la possibilità di esercitare all'interno del parco attività collegate agli usi locali se previste dal regolamento del parco e, in deroga alla normativa generale sui parchi, ad eccezione della possibilità di modificare norme in materia di divieto di attività venatoria.

PIANO DEL PARCO

Contenuti del piano del parco

Se andiamo ad esaminare i contenuti del Piano definiti dall'articolo 12 della legge 394/1991 si veda la natura del Piano quale strumento di pianificazione a valenza territoriale ed urbanistica e non solo meramente conservazionista. Si veda un elenco riassuntivo di questi contenuti :

1. organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
2. vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
3. sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
4. sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
5. indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
6. Norma attuative con riferimento alle varie aree o parti del piano

Efficacia del Piano Parco

L'importanza del piano del parco deriva dal regime giuridico della sua efficacia rispetto agli strumenti di pianificazione/programmazione a rilevanza territoriale

Ex comma 7 articolo 12 legge quadro 394/1991 : “ 7. *Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione*” .

Quindi il piano del parco é strumento sovraordinato in quanto il suo contenuto e' funzionale a peculiari interessi superiori a quelli locali, quali ad esempio:

I piani urbanistici di livello comunale e/o locale . Questi soddisfano esigenze ulteriori o comunque, almeno in parte, diverse da quelle perseguite attraverso il piano del parco. Se ne deve dedurre, coerentemente , la permanenza dell'efficacia di tutte le forme di pianificazione urbanistica comunale non in contrasto con la disciplina del piano del parco . La permanenza della pianificazione urbanistica comunale compatibile consentirebbe , così, un armonico inserimento dell'area protetta nel restante tessuto territoriale (provinciale e regionale), pur nel rispetto del preminente interesse naturalistico . Discorso analogo può farsi per la pianificazione territoriale provinciale .

La pianificazione paesistica . Le finalità del Parco si presentano come un quid pluris rispetto a quelle della tutela delle bellezze naturali e del paesaggio (si veda Cassazione sez. III pen 19/10/1995 n. 1386 che distingue tra le finalità esclusivamente conservative della disciplina paesistica da quelle anche promozionali di mantenimento e di miglioramento del sistema ecologico proprie della normativa sulle aree protette) .

La pianificazione di bacino . Il Piano del parco produce il suddetto effetto sostitutivo anche nei confronti della pianificazione di bacino . Ciò si deduce oltre che dalla lettera dell'articolo 12 comma 7 della legge quadro anche dall'articolo 25 della legge 36/1994 secondo il quale è l'ente gestore delle aree protette , sentita l'Autorità di Bacino a definire ed elencare le acque che, per motivi di protezione naturalistica , non possono essere captate . La Corte Costituzionale (sentenza n. 85/1990) ha chiarito la natura non urbanistica del piano di bacino finalizzato esclusivamente alla difesa del suolo dalle molteplici cause di aggressione, mediante l'imposizione di vincoli e di opere a carattere idraulico , idraulico-agrario e forestale. Quindi il piano di bacino deve *risultare piegato alla realizzazione delle finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale , ovviamente sempre secondo il principio della maggior tutela (di derivazione comunitaria) principio*

della protezione uguale o maggiore, mai minore), che non necessariamente sarà contenuta nel piano per il parco (anche se di regola sarà questo il caso), ben potendo essere prevista , in ipotesi, anche dal piano di bacino “

Procedura di approvazione del Piano del Parco

Il Piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco. La Comunità esprime il proprio parere sul piano stesso.

Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco .

Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni.

Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di Riserva Integrale , Riserva Generale Orientata e Aree di Protezione oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le Aree di Promozione Economica e Sociale , emana il provvedimento d'approvazione.

Esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del Piano

Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese. Se le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Aggiornamento del Piano del Parco approvato in via definitiva

Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

IL REGOLAMENTO DEL PARCO

Il Piano del Parco individua le attività consentite compatibili con l'interesse naturalistico dell'area protetta.

Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco, secondo le indicazioni dell'art. 11 Legge 394/1991.

Il Regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con la Regione. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i Comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.

I DIVIETI DI ATTIVITÀ NELL'AREA PROTETTA

Il comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/991 recita : “... nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo “ .

Secondo **Cassazione sez.3 n.8561 del 27/07/1995 il comma 3 articolo 11 della legge quadro sui parchi é** “immediatamente applicabile, pur in mancanza di ulteriori determinazioni nel Regolamento di fatto adottato nel Parco” .

Il Regolamento stabilisce le INTEGRAZIONI APPLICATIVE a tali divieti; infatti l'elenco dei divieti contenuto nell'articolo, anche in base ad una sommaria interpretazione letterale, è meramente esemplificativo, e non tassativo , perché ogni area protetta costituisce un sistema unico e irripetibile, e contiene una frazione di patrimonio naturale diversa da ogni altra.

CONCLUSIONI SUGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL PARCO

Alla luce della analisi sopra svolta possiamo quindi dire che attraverso il rapporto tra legge, piano e regolamento il meccanismo di imposizione di vincoli e limiti viene *rovesciato*:

- a) il sistema dei divieti essendo posto in via generale dalla legge,
- b) gli atti fondamentali del parco hanno la funzione di selezionare non le attività vietate, ma le attività *permesse*, dilatando diritti soggettivi e libertà compressi dalla legge quadro;
- c) detti atti fondamentali una volta individuate le attività permesse le regolamenteranno nello specifico al fine di armonizzarne l'esercizio con le finalità naturalistiche.

E' ovvio che se il regolamento non viene approvato tale disciplina delle INTEGRAZIONI APPLICATIVE e della interpretazione non tassativa dell'elenco dei divieti è stata lasciata completamente in mano al livello politico amministrativo che gestisce l'area protetta con buona pace della certezza del diritto e della trasparenza nelle motivazioni delle decisioni, come pure della natura di ente prevalentemente tecnico scientifico che deve avere l'Ente Parco.

IL NULLA OSTA

A chi spetta rilasciarlo

E' rilasciato dall'Ente Parco quindi lo statuto ne disciplina compiutamente la titolarità delle funzioni (Lo statuto del Parco 5 Terre lo assegna al direttore). La legge (comma 3 articolo 13 legge 394/1991) comunque prevede che L'esame delle richieste di nulla osta possa essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

La natura giuridica del nulla osta

La legge quadro sulle aree naturali protette configura un modello di nullaosta del tutto originale, e precisamente individuabile. In condizioni normali con un piano e regolamento approvati ed efficaci si tratta di un atto a discrezionalità zero (Di Plinio, Fonderico).

Infatti il nulla osta :

- a) "verifica la conformità" del progetto di attività al piano e al regolamento
- b) certifica la esistenza o meno di un interesse primario a realizzare intervento/attività riconosciuto dal piano/regolamento
- c) non legittima la realizzazione dell'intervento o attività ma solo la prosecuzione dell'iter autorizzatorio dovendosi verificare a questo fine altri eventi (autorizzazioni comunali, altri atti di assenso di altre amministrazioni etc.).

Proprio per questo il rilascio del nulla osta ha un grado di discrezionalità che è inversamente proporzionale al dettaglio degli atti fondamentali (piano e regolamento), e che il parco è in grado di rendere data la qualificazione specifica delle sue strutture amministrative, o la possibilità di creare un apposito comitato tecnico.

EFFICACIA DEL PIANO DEL PARCO DELLE 5 TERRE

Il piano di cui parla è stato adottato con [delibera](#) della Giunta Regionale del 24/5/2002!

Il piano adottato nel 2002 non è più in vigore neppure in termini di regime transitorio.

In quanto in mancanza di avvenuta approvazione definitiva si applicano le norme urbanistiche generali che ne fanno decadere la efficacia trascorsi 5 anni dalla adozione senza approvazione

Sul punto si veda TAR Liguria [sentenza n.1453/2008](#)

La mancata approvazione in via definitiva del piano del parco (doveva essere approvato entro 24 mesi dalla istituzione dell'Ente Parco, vedi [DPR 6/10/1999](#)) ha realizzato quella situazione di eccesso di discrezionalità amministrativa del livello politico amministrativo dell'Ente Parco che il sistema della legge come lo abbiamo descritto cerca di evitare in quanto in contrasto con natura e le finalità della istituzione del Parco Nazionale.

I RISCHI DELLA ATTUALE SITUAZIONE DI TRANSIZIONE

Sulla base della non notizia che il piano del parco adottato é inefficace potrebbe emergere la tentazione di accelerare magari con una veloce revisione la approvazione del piano adottato perché, secondo una tesi esposta sui quotidiani anche recentemente, ci sarebbe altrimenti il rischio di una ingovernabilità del territorio del parco lasciato in mano ai piani regolatori dei comuni e alle misure di salvaguardia della legge nazionale (queste ultime poco utili perché solo di principio).

Non è così!

La legge 394/1991 infatti afferma che fino alla entrata in vigore del piano del parco valgono le misure di salvaguardia. In cosa consistono queste misure di salvaguardia? Vediamolo

- 1. Le misure di salvaguardia individuate in sede di intesa in Conferenza stato regioni .** Si tratta delle delibere sull'elenco ufficiale delle aree protette che contengono anche specificazioni sulle misure di salvaguardia per i parchi nazionali, regionali, ma anche di altre delibere come quella del 14/7/2005 che ha stabilito i vincoli per la gestione delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.
- 2. Le misure di incentivazione a favore degli Enti Locali territorialmente interessati** ex articolo 7 legge 394/1991, che stabiliscono una sorta di elenco delle categorie di interventi coerenti con le finalità dell'area protette: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
- 3. Le misure di salvaguardia** specificamente indicate dal comma 3 dell'art. 6 della legge 394/1991 e cioè:
 - divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti fuori dei centri edificati così come delimitati ex art. 18 legge 865/1971 (norme sulla espropriazione per pubblica utilità) il quale esclude dal perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione
 - divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti nei centri abitati per gravi

motivi di salvaguardia ambientale da motivare con apposito provvedimento

- qualsiasi mutamento (sempre con riferimento alle due aree precedenti? Non è chiaro dalla lettera del comma ma si può ritenere di sì) dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta.
4. **Le misure di salvaguardia del decreto istitutivo** del Parco Nazionale Dpr 6/10/1999 ad integrazione di quella della legge nazionale (comma 3 articolo 11)

Come si vede è **un elenco sia pure generale ma tutt'altro che di mero principio**

Possono essere gestite le aree protette attraverso queste misure di salvaguardia in attesa della entrata in vigore del piano del parco e del relativo regolamento? Facciamo parlare il **Consiglio di Stato** che già il 14/5/2003 in un Parere (richiesto del Ministero dell'Ambiente) affermava quanto segue: *“Le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6, comma 2°, della legge-quadro sui parchi n. 394 del 1991 sono adottabili e valide fino all'approvazione del piano del Parco, anche nel periodo che intercorre tra l'istituzione dell'Ente Parco e la approvazione del piano di parco.... Tale impostazione appare l'unica possibile per fornire effettività ai vincoli prescritti dalla legge-quadro del 1991 anche nel periodo che intercorre tra l'istituzione dell'Ente Parco e la approvazione del piano di parco. Tale periodo, talvolta, può risultare particolarmente lungo, essendo del tutto pacifico che il termine stabilito dall'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 non si può ritenere perentorio.....le misure di salvaguardia di cui all'art. 6 l. n. 394 del 6 dicembre 1991, hanno una funzione meramente conservativa, dovendo proteggere le aree in vista della successiva attività pianificatoria.”*

L'Ente Parco nel far rispettare tali misure di salvaguardia può fare come gli pare? No perché anche qui c'è ex lege una supervisione ed un potere di intervento (richiesta di riduzione in pristino) da parte del Ministero dell'Ambiente.

Queste misure di salvaguardia sono derogabili? Sì ma solo con un intervento del Ministro dell'Ambiente (in collaborazione con l'Ente Parco) che in caso di necessità e urgenza, con provvedimento motivato può consentire deroghe a dette misure, prescrivendo modalità di attuazione di lavori ed opere ai fini di salvaguardare integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

Quindi non è vero che :

1. le misure di salvaguardia sono solo di principio,
2. che tali misure possono funzionare solo per un periodo di tempo limitato,
3. che senza piano del parco si possono favorire interventi ad alto impatto ambientale e naturalistico.

Conclusione: ci vuole un piano per ridare certezza del diritto e funzionalità all'ente parco ma ci vuole un piano nuovo approvato con procedure nuove e con strumenti di valutazione nuovi e questo obiettivo si può raggiungere senza particolari rischi per il territorio del parco.

Come affermato da autorevole dottrina consolidata da anni *“in assenza di piani e regolamenti, la sorte delle aree protette è pericolosamente in bilico. Pertanto, ogni ritardo nella formazione e approvazione degli atti fondamentali dei parchi è una occasione perduta di tutela, un vero attentato, frutto di inefficienza e ignoranza (o di precisi calcoli?), alla integrità del patrimonio naturale. Ma non solo. Il piano, e ancor più il regolamento, funzioneranno come garanzia solo se*

raggiungeranno, nella configurazione delle modalità di esercizio delle attività consentite, un altissimo livello di tecnicità e di dettaglio, perché a questo la dose di discrezionalità del nullaosta è inversamente proporzionale (Di Plinio, Abrami); e se alcuni sgradevoli fatti hanno dato ragione a chi avvertiva dei pericoli di lasciare i parchi nelle mani di un "assolutismo illuminato" (Caravita), essi sono potuti accadere solo perché la discrezionalità della protezione naturalistica, in assenza di piano e regolamento, si è trasferita in toto alle burocrazie dei parchi, che hanno dovuto svolgere una difficile azione di supplenza, in parchi spesso troppo grandi e antropizzati, contro le violente pressioni di poteri e interessi economici "forti", e la confusa ostilità delle popolazioni locali. “

COME DEVE ESSERE VALUTATO IL PIANO DEL PARCO SECONDO LE RECENTI NORMATIVE

Essendo decaduto il piano adottato occorre un nuovo piano e quindi nuovo avvio del procedimento evitando così il giochino che potrebbe essere tentato di rivedere il piano adottato quindi con procedimento iniziato prima del 2007 (data di entrata in vigore della VAS nel nostro ordinamento).

Il piano adottato intanto andrebbe sottoposto ad una completa revisione secondo le recenti normative a cominciare dalla valutazione ambientale strategica dei piani /programmi (VAS) a rilevanza ambientale che guarda caso prevede:

una struttura del piano e della documentazione da allegare completamente diversa
un forte coinvolgimento del pubblico (quindi non solo degli enti locali) fin dall'avvio della predisposizione del piano.

Insomma il piano a suo tempo adottato non è solo è attualmente inefficace ma diventerebbe anche illegittimo se approvato all'interno della procedura avviata nel 2002.

La VAS si applica ai piani del parco. Infatti secondo il dlgs 152/2006 la VAS si applica ai piani della pianificazione territoriale e destinazione dei suoli.

La VAS nel caso dei piani dei parchi è di competenza della Regione perché è la Regione che approva di intesa con l'Ente Parco il piano.

Nella VAS gli impatti ambientali del piano/programma sono considerati contemporaneamente e sullo stesso piano di quelli economici e sociali e sin dalla fase di elaborazione di detto piano /programma. Nella VAS la valutazione della sostenibilità ambientale (come di quella sociale ed economica) è interna al processo di preparazione – predisposizione - approvazione del piano/programma di cui fa parte fin dall'inizio il coinvolgimento della comunità interessata .

In particolare contenuto del Rapporto Ambientale: il concetto di sintesi delle ragioni delle scelte delle alternative

Il punto 5.13 delle linee guida della UE afferma che devono essere valutate :

1. le diverse alternative all'interno di un piano facendo l'esempio tra gli altri delle diverse modalità di riassetto di un'area all'interno di un piano per la destinazione dei suoli.
2. i modi diversi di raggiungere gli obiettivi di un piano ad es. nella pianificazione territoriale usi diversi di aree designate a scopi specifici oppure aree alternative per tali attività.

Fasi della VAS

1. Verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi
2. Consultazione Autorità Ambientali e pubblico per la definizione del Rapporto Ambientale
3. Presentazione Piano e Rapporto Ambientale
4. Osservazioni e svolgimento di consultazioni del pubblico ed Autorità Ambientali e/o Enti Interessati
5. Valutazione Ambientale (parere motivato dell'ufficio competente)
6. Adozione del Piano (da parte della Autorità procedente)
7. Pubblicazione – Informazione sulla Decisione
8. Monitoraggio. Nella VAS i risultati del monitoraggio se non conformi alle decisioni adottate possono retroagire modificando in corso d'opera l'attuazione del piano/programma. Si parla di monitoraggio pro attivo considerato tra l'altro che gli obiettivi di sostenibilità sono stati stabiliti con partecipazione/consenso della comunità interessata .

Distinzione tra chi approva il piano e chi lo valuta attraverso la VAS

Nel caso del Piano del Parco chi rilascerà il parere motivato che conclude la procedura di VAS è lo stesso ente (Regione) che approva il piano. Come affermato dal TAR Lombardia recentemente (Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526) autorità competente al parere vas e autorità procedente (approvazione piano) devono essere distinte, cioè deve trattarsi di soggetti non esclusivamente collocati all'interno dell'Autorità procedente del piano - programma soggetto a VAS ma di soggetti non legati da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo della PA competente ad approvare il piano/programma

Il che comporta che come minimo che:

1. il piano del parco dovrà essere valutato da un settore della Regione diverso da quello che istruisce la approvazione del piano
2. e che tutto il processo di approvazione del piano fin dalla elaborazione della bozza dello stesso e del documento di scoping per il Rapporto Ambientale debba essere accompagnato da un percorso partecipativo con la nomina di un Garante di tale percorso esterno alla Amministrazione Regionale e all'Ente parco.